



CASO LEZIONE 15.12.2025

DR. DAVIDE CORRARO

Nel 2020 il signor Bianchi introduce una causa davanti al Tribunale di Padova contro Alfa Assicurazioni S.p.A., chiedendo il pagamento dell'indennizzo previsto da una polizza infortuni stipulata tramite la società di cui è amministratore, la "Beta S.r.l.". La compagnia, costituendosi, solleva due eccezioni: sostiene da un lato che la polizza è nulla, perché sottoscritta da un rappresentante privo di poteri; dall'altro afferma che il sinistro denunciato non rientra tra quelli coperti dalle condizioni generali.

Il Tribunale esamina anzitutto la questione relativa alla validità della polizza e, dopo aver valutato la documentazione depositata, rileva che la persona che ha firmato il contratto per conto della Beta S.r.l. risulta munita di adeguati poteri rappresentativi. Per tale ragione l'eccezione di nullità non viene accolta. Chiarita la validità della polizza, il giudice passa poi alla valutazione del sinistro e osserva che l'evento denunciato rientra nelle ipotesi espressamente escluse dalla copertura assicurativa. Su questa seconda ragione la domanda viene rigettata.

La sentenza non viene impugnata e diventa definitiva.

Nel 2023 Bianchi cita nuovamente Alfa Assicurazioni davanti allo stesso Tribunale di Padova, chiedendo l'indennizzo per un nuovo sinistro, avvenuto in circostanze diverse ma coperto – secondo lui – dalla medesima polizza. Questa volta la compagnia decide di riproporre esclusivamente l'eccezione di nullità del contratto, insistendo sul difetto di rappresentanza del firmatario. Secondo Alfa, l'accertamento contenuto nella sentenza del 2020 non può avere efficacia preclusiva, perché non si tratta di una ratio decidendi, bensì di un'affermazione del tutto accessoria: la decisione di rigetto, infatti, poggia unicamente sulla diversa ragione dell'esclusione contrattuale del sinistro.

Bianchi replica sostenendo che la validità della polizza costituisce una questione pregiudiziale di merito necessaria: il Tribunale, per potersi pronunciare sull'esclusione del sinistro, doveva necessariamente verificare l'esistenza e la validità del contratto.

Quid iuris?